

Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, fra gli enti locali soci di “Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.” per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulla società partecipate in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, in Forlì presso _____;

fra

- **Comune di Forlì** con sede presso la residenza municipale, in Forlì Piazza A. Saffi n. 8, rappresentato da _____ in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- **Comune di Bertinoro** con sede presso la residenza municipale, in Bertinoro Piazza Libertà n. 1, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- **Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole**, con sede presso la residenza municipale in Castrocaro Terme viale G. Marconi n. 81, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- **Comune di Civitella di Romagna**, con sede presso la residenza municipale in Civitella di Romagna viale Roma n. 19, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- **Comune di Dovadola**, con sede presso la residenza municipale in Dovadola piazza della Vittoria n. 3, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- **Comune di Forlimpopoli**, con sede presso la residenza municipale in Forlimpopoli piazza Fratti n. 2, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- **Comune di Galeata**, con sede presso la residenza municipale in Galeata via Castellucci n. 1, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- **Comune di Meldola**, con sede presso la residenza municipale in Meldola piazza F. Orsini n. 29, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- **Comune di Modigliana**, con sede presso la residenza municipale in Modigliana via G. Garibaldi n. 63, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- **Comune di Portico e San Benedetto**, con sede presso la residenza municipale in Portico di Romagna piazza G. Marconi n. 3, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____;

- **Comune di Predappio**, con sede presso la residenza municipale in Predappio piazza S. Antonio n. 3, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del _____;
- **Comune di Premilcuore**, con sede presso la residenza municipale in Premilcuore piazza dei Caduti n. 14, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del _____;
- **Comune di Rocca San Casciano**, con sede presso la residenza municipale in Rocca San Casciano piazza Tassinari n. 15, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del _____;
- **Comune di Santa Sofia**, con sede presso la residenza municipale in Santa Sofia piazza G. Matteotti n. 1, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del _____;
- **Comune di Tredozio**, con sede presso la residenza municipale in Tredozio via dei Martiri n. 1, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del _____;

in appresso anche “ **gli Enti**” o genericamente “ **i soci**”

premesse

- a) che gli Enti sono soci della società “Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.” (in seguito denominata **Società**), società vincolata per statuto alla partecipazione pubblica totalitaria, avente per oggetto principale l’assunzione e gestione delle partecipazioni nelle società di capitali, originariamente di proprietà degli stessi soci;
- b) che gli enti, anche tramite Società, partecipano al le medesime società in house providing:
 1. Unica Reti S.p.A.;
 2. Start Romagna S.p.A.;
 3. Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;
- b) che gli Enti aderiscono anche all’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese (“**Unione**”);
- c) che tutti gli enti soci, ad eccezione del Comune di Santa Sofia e Premilcuore, attraverso la società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. partecipano alla società “ *New CO*” ai fini della gestione in house providing del servizio pubblico di raccolta, trasporto, recupero dei rifiuti urbani e assimilabili (“igiene ambientale”);
- d) che il Comune di Forlì è titolare di azioni ordinarie della società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., mentre gli altri Enti soci sono titolare di azioni di categorie speciali “a”, “b” e “c” correlate alla distribuzione dei dividendi delle società di cui al punto b) che precede;
- e) che, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n .267, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni “ *al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati*”, prevedendo anche la costituzione di “ *uffici comuni* ”, ovvero “ *la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti*”;

- f) che l'art. 30 dello statuto della società Livia Tellus Romagna Holding prevede l'impegno degli enti locali soci a sottoscrivere un'apposita convenzione con cui disciplinare le modalità per garantire ai soci stessi di esercitare, in modo coordinato fra loro, sulla società controllate, le funzioni di indirizzo e controllo sulle società partecipate in house providing, in modo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- g) che, ai sensi dell'art. 31 dello statuto di "New Co", gli enti sottoscrittori della stessa, ai fini dell'esercizio del controllo analogo sul servizio pubblico esercitato in house providing alla società, hanno sottoscritto la "Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, tra i comuni soci di Livia Tellus Romagna Holding per la configurazione di New Co, costituita in qualità di socio unico dalla società holding quale organismo dedicato al servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e per la realizzazione di un controllo analogo congiunto";

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Scopo della convenzione

- 1.1 I soci convengono sulla necessità di dare piena attuazione alla configurazione della Società quale organismo dedicato allo svolgimento di compiti di interesse dei soci stessi. A tal fine essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente convenzione, l'esercizio coordinato dei rispettivi poteri sociali di indirizzo e controllo sulla Società, per garantirsi tramite la stessa, in modo coordinato fra loro, l'esercizio di un potere di indirizzo e controllo sulle partecipate in house providing analogo a quello esercitato sui propri servizi.
- 1.2 La presente convenzione è stata deliberata dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite per i regolamenti locali concernenti le forme ed i modelli organizzativi.

Articolo 2 – Finalità e Scopo di Società

- 2.1 La società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. è uno strumento organizzativo dei soci enti pubblici locali, mediante il quale gli stessi partecipano nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, e un'organizzazione efficiente, efficace ed equilibrata nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli stessi soggetti soci sono portatori.
- 2.2 La società ha lo scopo di:
- assicurare la conduzione di parte pubblica e la continuità nella gestione delle società partecipate;
 - esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento, sia dell'assetto organizzativo, che delle attività relative ai servizi pubblici locali esercitate dalle società partecipate;
 - concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., o di società da queste ultime sottoposte al medesimo vincolo;
- svolgere l'attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società partecipate anche indirettamente, svolgendo quindi un ruolo di "cabina di regia" quale centro di interessi dei soci enti pubblici giuridicamente idoneo a formare volontà collettive nelle società partecipate in house providing.

- 2.3 La società può prendere validamente parte, qua le espressione diretta degli enti soci, agli organismi costituiti per il controllo congiunto delle società partecipate, in tutti i casi in cui tali organismi sono previsti da convenzioni, patti parasociali o accordi sottoscritti dagli enti locali soci o nell'interesse dei medesimi. A tale fine Società deve intendersi società sottoposta a controllo congiunto da parte degli Enti soci.
- 2.4 La forma societaria che caratterizza la veste giuridica di Società rende più forte e compatta l'influenza dei soci verso le società da essa partecipate.
- 2.5 Il modello di holding ha l'obiettivo di dare forza alle decisioni di indirizzo e di riportare nella disponibilità dei soci enti pubblici la conoscenza dei processi decisionali in atto e la capacità di indirizzo degli stessi.

Articolo 3 - Durata, proroga, risoluzione, modificazioni e recesso

- 3.1 La durata della presente convenzione è fissata fino al 31.12.2050 (pari alla scadenza della Società), con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione.
- 3.2 E' escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo mediante sottoscrizione di apposito atto scritto da parte di tutti i sottoscrittori della presente convenzione.
- 3.3 Rimane comunque facoltà dei Soci determinare la risoluzione anticipata della convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i Soci sottoscrittori della presente convenzione.
- 3.4 Eventuali modificazioni della presente convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i soci sottoscrittori della stessa.
- 3.5 I soci non possono recedere dalla convenzione prima della sua naturale scadenza.
- 3.6 La perdita della qualità di socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della convenzione.

Articolo 4 - Statuto della Società

- 4.1 Lo statuto della Società tiene conto delle esigenze dei soci di:
 - a) garantire che la quota di capitale pubblico locale non sia mai inferiore al 100%, per tutta la durata della Società;
 - b) garantire che la Società sia in ogni caso vincolata a realizzare la propria attività prevalentemente a favore dei soci;
 - c) limitare il potere di azione dell'organo amministrativo attraverso il rinvio di atti e decisioni alla preventiva autorizzazione dei soci;
 - d) rafforzare il potere degli enti soci che partecipano congiuntamente in società in house providing, costituendo una "cabina di regia".

Articolo 5 - Coordinamento dei soci

- 5.1 Al fine di disciplinare la collaborazione tra i soci per l'esercizio in comune sulla Società di un potere di indirizzo ed un controllo analogo, sulle società in house providing, a quello da essi esercitato sui propri servizi, i soci medesimi istituiscono il "Coordinamento dei Soci" (in seguito **Coordinamento**), composto dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti locali soci della società, sottoscrittori della presente convenzione.

5.2 Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la Società ed i soci, e di indirizzo e controllo dei soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della società stessa.

A tale fine, il Coordinamento effettua almeno tre riunioni all'anno.

A tali riunioni il Coordinamento può invitare l'organo amministrativo di Società.

Al fine di verificare che l'attività della società risulti coerente con la programmazione finanziaria dei soci, al coordinamento possono partecipare anche i tecnici (direttori generali, dirigenti, ecc.) dei soci all'uopo individuati di volta in volta dal singolo socio.

5.3 Al Coordinamento spetta, altresì, la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea medesima. Sulle seguenti materie, rimesse statutariamente alla decisione dei soci in Assemblea, il Coordinamento esprime pareri preventivi obbligatori e vincolanti:

- indirizzi strategici sull'attività della società;
- gli indirizzi sulla destinazione dell'utile dell'esercizio;
- Bilancio consuntivo di esercizio;
- Budget/Piano industriale della società proposto dall'Organo Amministrativo
- La scelta della forma dell'organo amministrativo e il numero dei componenti il CdA ai sensi dell'art. 17, comma 1, seconda parte, dello Statuto
- La delega da parte del CdA ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello Statuto
- L'autorizzazione assembleare al CdA di LT a deliberare nelle Assemblee delle società partecipate che operano in house providing sulle materie di cui all'art. 16, comma 1, lettera k) dello Statuto relativamente a:
 - modifica dell'oggetto sociale e dello statuto che comporti significative alterazioni nei diritti dei soci
 - fusione o la scissione della società;
 - cessione, acquisto di partecipazioni e conferimento di partecipazioni e/o aziende in altre società;
 - aumento del capitale sociale riservato a nuovi soci a liberazione del quale vengano conferiti partecipazioni o beni o crediti
 - spese di funzionamento della società.

Il parere si intende comunque reso positivamente decorsi inutilmente 30 giorni dalla data di convocazione del Coordinamento medesimo.

5.4 Il Coordinamento, ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla società "New Co", rispetto agli atti e alle decisioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera k) dello Statuto di Livia Tellus Romagna Holding, relativamente a quelli di cui al punto che precede, oltre a quelli specificamente previste nella Convenzione per il controllo analogo sulla Newco deve richiedere il parere preventivo vincolante al Comitato di Coordinamento "Igiene Ambientale", la cui competenza e modalità di funzionamento sono previste nella Convenzione di cui alla lett. g) delle premesse;

5.5 Il coordinamento soci è anche sede di definizione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche per il necessario coordinamento fra i soci e la società. La definizione degli obiettivi, da parte del

Coordinamento soci, terrà conto di quelli indicati dagli enti soci e dalle proposte delle società partecipate. Le decisioni assunte dal Coordinamento soci saranno recepite dalla società e dalle sue controllate, anche attraverso l'approvazione degli atti programmatici che ad esse si uniformeranno. Ogni socio, e la società pubblicheranno la decisione del coordinamento soci assunte in relazione all'attuazione del presente punto.

5.6 Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai programmi annuali e pluriennali, ovvero dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari a breve e a lungo termine della Società, così come approvati o autorizzati dall'assemblea dei soci. Per l'esercizio del controllo il coordinamento ha pieno e completo accesso a tutti gli atti della società e può richiedere agli amministratori della Società relazioni specifiche sull'andamento delle società partecipate.

Articolo 6 - Funzionamento del Coordinamento dei Soci

6.1 Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dal socio che detiene quota di maggioranza relativa del capitale della Società.

6.2 Il Coordinamento è composto da n. 9 membri in rappresentanza dei soci.

La loro designazione spetterà come segue:

- un componente del Comune di Forlì;
- un componente da ciascun ente socio sottoscrittore della presente convenzione che abbia una partecipazione al capitale di Società come minimo del 2,5% - 3% dell'intero capitale sociale;
- quattro componenti designati di intesa fra loro dagli enti locali raggruppati per le vallate dei fiumi Bidente, Montone, Rabbi e Tramazzo,.

6.3 Il Presidente del Coordinamento dei soci viene nominato fra i propri componenti. Non può ricoprire la carica di Presidente il rappresentante del Comune di Forlì.

6.4 Il Coordinamento è convocato, prima di ogni assemblea dei soci, dal Presidente presso la sede della Società o in altro luogo adeguato.

6.5 Ogni socio della Società componente del Coordinamento può richiedere la convocazione del Coordinamento medesimo.

6.6 Le deliberazioni del coordinamento sono assunte con spirito di leale collaborazione, ottenendo, ove possibile, l'unanimità dei consensi dei sottoscrittori della presente convenzione.

6.7 In caso di mancato consenso unanime, le deliberazioni saranno assunte con il voto favorevole del 75% dei componenti che rappresentino anche l'80% del capitale sociale.

6.8 Il Coordinamento è sede di preinformazione, consultazione e sorveglianza, indirizzo e controllo per:

- ;
- l'individuazione dei nominativi dei membri del consiglio di amministrazione su designazione:
 - a) di due membri da parte del socio Comune di Forlì, al quale spetta la nomina diretta ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, come previsto nello statuto della Società. Il Comune di Forlì si impegna prima della nomina di tali amministratori a presentare i nominativi al Coordinamento per l'espressione non vincolante del gradimento;

- b) un membro nominato dall'assemblea dei soci alla cui votazione si asterrà il Comune di Forlì. I soci diversi dal Comune di Forlì che propongono il nominativo prima della nomina dovranno presentare la candidatura al Coordinamento per l'espressione non vincolante del gradimento;
 - c) la designazione del Presidente, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato spetterà al Comune di Forlì; il Presidente e l'Amministratore Delegato potranno essere anche la stessa persona;
 - d) il membro designato dai soci diversi dal Comune di Forlì svolgerà le funzioni di controllo, di cui all'art. 21 dello statuto della società;
- l'eventuale sostituzione di un amministratore cessato, la cui designazione spetta al socio che aveva designato quello da sostituire;
 - l'individuazione dei nominativi dei membri del collegio sindacale, su designazione:
 - a) di due componenti, uno effettivo ed uno supplente, da parte del Comune di Forlì;
 - b) di un componente effettivo con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale da parte dei soci che hanno una quota di partecipazione almeno del 2,5%;
 - c) di un componente effettivo ed un supplente da parte degli altri soci portatori delle azioni correlate.
 - l'espressione di un parere obbligatorio non vincolante sulla designazione del nominativo dell'amministratore unico da parte del Comune di Forlì nel caso in cui si procedesse alla nomina dell'organo amministrativo monocratico

6.9 Delle decisioni assunte dal Coordinamento è redatto apposito verbale.

6.10 L'organizzazione ed il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto dalla presente Convenzione, sono demandati ad apposito regolamento approvato in autoamministrazione dell'organo medesimo.

6.11 Le decisioni del Coordinamento Soci previste al punti 5.3 e 6.8 obbligano i soci a conformare il loro voto in assemblea di Società affinché tali decisioni assumano una diretta efficacia vincolante anche sugli organi sociali.

Articolo 7 - Controllo dei Soci sulla Società

7.1 Lo statuto sociale prevede espressamente uno specifico articolo che dà conto anche agli amministratori e ai terzi degli strumenti attraverso i quali si attua il controllo dei soci sulla società.

7.2 I soci si impegnano affinché i consiglieri di amministrazione della Società di loro designazione, al momento dell'accettazione della carica, rilascino una dichiarazione nella quale risulti:

- a) che essi sono a conoscenza della presente Convenzione e dello statuto della società e ne condividono le finalità per l'attuazione del controllo sulla stessa società da parte dei soci;
- b) l'impegno a uniformarsi alle direttive che gli stessi soci impartiranno ai fini di dare piena attuazione al controllo da parte dei soci sulla società.

Articolo 8 - Recepimento della convenzione

8.1 I soci si impegnano a far recepire la presente convenzione all'assemblea dei soci, la quale, con apposita deliberazione, impegnerà il Consiglio di Amministrazione alla sua osservanza, al fine di dare piena realizzazione al controllo sulla Società di cui all'art. 1 della convenzione stessa.

Articoli 9 - Sottoscrizione della convenzione

- 9.1 La convenzione si intende ad adesione progressiva, nel senso che i sottoscrittori della presente convenzione espressamente danno atto e consentono che la partecipazione alla medesima da parte di altri enti, che non hanno partecipato alla sottoscrizione iniziale, potrà avvenire, comunque, entro un anno dalla data della sottoscrizione iniziale. L'adesione successiva comporta l'approvazione della convenzione nel presente testo, senza modificazione alcuna, da parte dei competenti organi del nuovo ente e la trasmissione delle deliberazioni di autorizzazione e del testo della presente convenzione, debitamente sottoscritto, agli altri enti sottoscrittori e al presidente del Coordinamento, che aggiorna l'elenco degli enti sottoscrittori.
- 9.2 L'adesione alla presente convenzione dopo l'esecuzione dell'aumento di capitale sociale dedicato ai soci cui saranno attribuite le azioni correlate, comporterà il sostenimento, a carico del socio ente pubblico che ne farà richiesta, delle spese di adesione e di quelle sostenute per la nuova riapertura del capitale sociale.

Articolo 10 - Clausola compromissoria

- 10.1 Qualsiasi controversia tra le parti che, sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza, possa essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì su richiesta della parte più diligente. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Socio, per gli stessi motivi, più Soci, questi dovranno di norma effettuare richiesta di definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

Articolo 11 - Trasferimenti di quote e adesione di nuovi soci alla convenzione - Recesso dalla Società

- 11.1 I soci hanno facoltà di cedere in tutto od in parte le proprie quote di partecipazione o i diritti di opzione sulle quote di partecipazione emittente, nel rispetto dei limiti inderogabili e nelle forme stabilite nello statuto sociale, ad altri soggetti pubblici di cui all'art. 3 della presente convenzione, solo a condizione che gli stessi sottoscrivano la convenzione medesima contestualmente all'atto di trasferimento delle quote.
- 11.2 La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.
- 11.3 Per effetto della sottoscrizione della convenzione, l'ente sottoscrittore acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.
- 11.4 I soci titolari delle azioni correlate di categoria "a", "b" e "c", hanno il diritto di recedere dalla società con il preavviso di 180 giorni, così come espressamente disciplinato dallo Statuto, con facoltà rimessa all'assemblea dei soci e all'assemblea speciale dei portatori delle azioni di categoria speciale, di stabilire che la liquidazione avvenga in natura o in denaro. A tal riguardo i soci si impegnano a votare favorevolmente nelle assemblee di cui sopra a che fino a concorrenza del 10% dell'intero valore nominale delle azioni costituenti una singola categoria speciale, determinato su base annua, si procederà alla liquidazione in denaro e che una volta superato tale limite di valore si procederà alla liquidazione in natura, ovvero in natura qualora richiesta per l'intera quota da liquidare, secondo i criteri di valutazione stabiliti nello statuto della Società.

Articolo 12 - Spese e oneri

12.1 Le eventuali spese della presente convenzione saranno a carico della Società.

12.2 La presente convenzione non ha contenuto patrimoniale ed è soggetta a registrazione ad imposta fissa a norma dell'art. 11, tariffa I, del D.P. R. n.131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto li 14 luglio 2015

FIRMATO:

Comune di Forlì

Comune di Bertinoro

Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole

Comune di Civitella di Romagna

Comune di Dovadola

Comune di Forlimpopoli

Comune di Galeata

Comune di Meldola

Comune di Modigliana

Comune di Portico e San Benedetto

Comune di Predappio

Comune di Premilcuore

Comune di Rocca San Casciano

Comune di Santa Sofia

Comune di Tredozio